



TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RG 130 -2018

Il Giudice, dott. Carlo Bianconi, delegato alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

nel procedimento introdotto da

NICOLETTA MONTEBELLO (MNTNLT67L61L750R), con l'Avv. Maurizio Randazzo e l'Avv. Daniele Capolupo, volto alla omologazione di un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento;

letti gli atti ed i documenti;

letta la relazione dell'OCC nominato, rag. Mauro Rollino;

lette le memorie dei creditori che hanno presentato osservazioni, ed in particolare:

COMPASS BANCA S.P.A., in persona del legale rapp.te *pro tempore* con l'Avv. Gennaro Ferrecchia e l'Avv. Massimiliano Silvestri;

RACES FINANZIARIA S.P.A., in persona del legale rapp.te *pro tempore* con l'Avv. Massimo Foglia;

sentite le parti all'udienza 19.4.2018;

ritenuta la propria competenza per materia e territorio (alla luce della residenza anagrafica del ricorrente);

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

osserva quanto segue.

Costituiscono dati pacifici, in relazione ai quali può farsi rimando al contenuto del ricorso, della relazione particolareggiata, ed agli atti di causa in generale:

- la condizione di sovra-indebitamento in cui versa la ricorrente;
- l'insussistenza di ragioni di inammissibilità del ricorso di cui all'art. 7, comma 2, l. cit.;



Alla luce di tutto quanto precede, le osservazioni dei creditori circa la convenienza del piano, in ogni aspetto considerata, possono essere disattese.

Conclusivamente, il piano merita di essere omologato, con ogni conseguenza di legge.

PQM

Omologa il piano del consumatore proposto da Nicoletta Montebello, compiutamente generalizzata in ricorso;

avvisa che, ai sensi dell'art. 12-ter l. cit., a far data dal deposito del presente decreto, i creditori per cause o titoli anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né cautelari, e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone lo svincolo delle somme di cui ai ratei di retribuzione per lavoro subordinato della debitrice, le quali dovranno essere destinate all'esecuzione del piano del consumatore nei termini di cui alle conclusioni formalizzate a pag. 11 e 12 della memoria 17.4.2018 di parte ricorrente, da intendersi quivi integralmente ritrascritte ad ogni effetto di legge; comunicazioni al datore di lavoro a cura dell'OCC;

manda il Professionista nominato OCC per le comunicazioni a tutti i creditori non intervenuti;

manda la Cancelleria per la comunicazione a mezzo *pec*:

- ai Legali della ricorrente;
- al Professionista nominato;
- ai Legali dei creditori intervenuti;

nonché per la pubblicazione del presente provvedimento (limitatamente alla prima pagina ed al dispositivo) sul sito *internet* del Tribunale di Vercelli, nell'area dedicata.

Vercelli, 08.5.2018

Il Giudice delegato

Dott. Carlo Bianconi

